

REGOLAMENTO (CE) n. 2663/95 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1995

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allegato all'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 24 febbraio 1994 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa la possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare il nuovo protocollo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 20. 2. 1995, pag. 136.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.